

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1559		
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):			
Impiego di insegnanti elementari, in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4115)	1560	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580
PRESIDENTE	1560, 1561, 1562, 1564	BORGHI	1570
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1562	BRONZUTO	1569, 1570, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580
BRONZUTO	1561	CAIAZZA	1579
CAIAZZA	1561	CODIGNOLA	1571
CODIGNOLA	1561, 1564	FRANCESCHINI	1571
GUI, Ministro della pubblica istruzione	1560, 1561, 1562	GUI, Ministro della pubblica istruzione	1568, 1569
RAMPA	1560, 1561, 1562, 1563	PITZALIS	1571
ROSATI	1561	REALE GIUSEPPE, Relatore	1565, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579
SERONI	1560, 1561, 1562	ROSATI	1574
VALITUTTI	1561, 1563, 1564	SCIONTI	1579
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		SERONI	1568, 1569
Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749)	1565	TEDESCHI	1570
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		VALITUTTI	1568, 1569, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579
Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici (4193-bis)	1565	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1565, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580	PRESIDENTE	1582

La seduta comincia alle 10.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzi e Savio Emanuela.

Seguito della discussione del disegno di legge: Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, n. 4115, concernente l'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo approvato i primi otto articoli del provvedimento nel nuovo testo predisposto dai deputati Codignola, Rampa, Borghi, Finocchiaro e Buzzi.

Do, quindi, lettura dell'articolo 9 del nuovo testo:

ART. 9.

(Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti).

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

In merito l'onorevole Ministro ha chiesto di fare una dichiarazione. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho visto ed esaminato la questione dell'articolo 9 che tanto ha appassionato la Commissione. Poiché il disegno di legge ha una urgenza obiettiva che credo sia stata riconosciuta da tutti, per non intralciare ulteriormente il suo iter sarei dell'opinione di stralciare l'articolo 9 dal disegno di legge in modo che detto articolo resti all'ordine del giorno della Commissione al fine di affrontare l'argomento, trattato dal citato articolo, con calma e con quell'approfondimento che consenta di trovare un punto d'intesa. Mi riferisco naturalmente all'articolo 9 corrispondente all'articolo 7 del testo del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

SERONI. La proposta del Ministro appare accettabile in quanto viene incontro alle richieste del nostro Gruppo formulate questa mattina. Quindi accettiamo senz'altro lo stralcio proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 10 nel nuovo testo proposto. Ne dò lettura:

ART. 10.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli di istituto.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare in concomitanza con gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e comunque, con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il personale comandato con destinazioni diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 8, o non utilizzato ai sensi del precedente articolo 9, cessa da tale posizione con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

RAMPA. L'articolo 10, corrispondente all'originario articolo 8 del disegno di legge, in parte rimane identico a quello approvato dalla Commissione del Senato. Detto articolo è una logica conseguenza del dispositivo di quello precedente e tende a chiarire la posizione dei comandati non appena saranno conclusi gli adempimenti previsti dalla legge. Questo vuole essere anche una cautela nei confronti dei tempi precedendo pur nella speranza che il Governo possa rispettarli. Si tratta quindi di modificazioni di carattere tecnico.

PRESIDENTE. L'onorevole Rampa propone al secondo comma il seguente emendamento: « Tutti i comandi attualmente esistenti che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge, vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68 non appena conclusi gli adempimenti della legge stessa ».

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Questo evidentemente non comprende i comandi sindacali. Faccio questa eccezione perché quello dei comandi sindacali non è soltanto un problema della pubblica istruzione, ma è un problema che interessa tutta la pubblica Amministrazione e penso che se ne stiano occupando anche in sede di riforma.

RAMPA. La preoccupazione è motivata dal fatto che i comandi sindacali erano previsti dall'articolo del testo approvato dal Senato che è diventato articolo 9 del nuovo testo unificato. Ora se noi non affrontiamo il problema, dopo lo stralcio dell'articolo 9, è chiaro che occorre prevedere la citata riserva.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. E questo bisogna farlo anche in riferimento agli organi di controllo. Abbiamo stabilito di non procedere a nuovi comandi, tuttavia è necessario aggiungere un emendamento che preveda la eccezione per quelli sindacali.

VALITUTTI. Il Ministro ha fatto la proposta di stralciare l'articolo 9. Ora, facendo una espressa eccezione per il comando sindacale, praticamente si fa un esplicito richiamo all'articolo citato.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe ovviare all'inconveniente stabilendo che i comandi, attualmente esistenti, non rientrano nelle categorie previste dalla legge. Credo che, limitando la norma ai comandi attualmente esistenti, si possa salvare la situazione.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Mi corre l'obbligo di ricordare che il Ministro del tesoro ha posto come esplicita condizione per l'approvazione la cessazione del fenomeno dei comandi.

ROSATI. Credo che si possa accettare l'emendamento proposto dal collega Rampa con la precisazione che faccia esplicito riferimento alla eccezione dei comandi sindacali.

PRESIDENTE. Do quindi lettura del seguente emendamento proposto dall'onorevole Rampa che potrebbe essere così riformulato:

« I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati che non rientrano nelle categorie previste dalla

presente legge, vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena sono conclusi gli adempimenti della legge stessa ».

CODIGNOLA. Credo che i « comandi » sindacali siano espressione di democrazia, e sono dell'opinione che non sia possibile mettere in pericolo la vita dei sindacati.

BRONZUTO. Il testo originario del provvedimento approvato dal Senato non fa cenno ai sindacati.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, per aderire alla legge, ha richiesto che tutti i comandi vengano a cessare.

ROSATI. Se tutti fossero d'accordo, si potrebbe inserire la clausola: « ... fatta eccezione per i comandi sindacali ».

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Io credo che il problema sarà risolto in sede di riforma della pubblica amministrazione.

VALITUTTI. Allora rinviemo a quella sede anche la questione sindacale.

PRESIDENTE. Propongo di votare l'emendamento Rampa di cui ho dato testè lettura.

VALITUTTI. Noi voteremo contro, perché riteniamo che si tratti di un rapporto fra pubblica amministrazione e sindacati, di un problema cioè che si deve risolvere, in linea generale, in sede di riforma della pubblica amministrazione. Tentare di risolverlo ora significa anticipare una decisione parziale, con conseguenze che possono essere pericolose ai fini della risoluzione del problema in generale.

SERONI. Noi voteremo a favore dell'emendamento citato, fatta eccezione per i comandi sindacali, augurandoci però che il problema sia al più presto visto nella sua interezza. Dobbiamo a questo punto nuovamente rilevare che non siamo del tutto soddisfatti del sistema adottato per procedere al distacco degli insegnanti della scuola elementare. Ci sembra che su questo punto si debba procedere con maggior chiarezza e adottare dei criteri lineari onde evitare di ingenerare sospetti di parzialità. Ad ogni modo noi voteremo a favore, con questa riserva e con l'augurio che presto il problema del rapporto Amministrazione dello Stato-sindacati dipendenti dallo Stato sia affrontato nel suo complesso con disposizioni precise e tali da non dare adito a dubbi nell'assegnazione dei comandi stessi.

CAIAZZA. Anch'io, per la mia parte, dichiaro di essere favorevole all'emendamento Rampa.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

RAMPA. Anch'io concordo sul fatto che il rapporto Governo-sindacati non debba avere carattere settoriale; però al contempo non si deve creare una situazione pericolosa. Ad ogni modo, visto che questo problema è in via di risoluzione organica in sede di riforma della pubblica amministrazione, penso che la soluzione ora proposta raccolga il consenso più vasto della Commissione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento testè illustrato.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento Rampa, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

L'art. 10 risulta pertanto così formulato:

ART. 10.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni; dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli di istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono, a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena sono conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo, quindi, all'articolo 11 del nuovo testo unificato. Ne do lettura:

ART. 11.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

Nessuna maggiore spesa è prevista per la attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che anche questo articolo debba essere stralciato in quanto esso è direttamente collegato all'articolo 9.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La maggiore spesa era calcolata sull'articolo 2 del piano di finanziamento della scuola; non c'è, quindi, variazione di spesa.

PRESIDENTE. Poiché il provvedimento non comporta spesa, l'articolo 11 non ha quindi valore di essere, pongo in votazione la citata proposta di stralcio.

(È approvata).

L'onorevole Seroni chiede di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SERONI. Noi dobbiamo rilevare che alcuni notevoli miglioramenti sono stati ottenuti con questo provvedimento. La maggioranza dovrà ammettere che la Commissione si è comportata con uno spirito di equità e di tolleranza veramente ragguardevole. Infatti, al termine dell'esame del disegno di legge, i colleghi si saranno accorti che alcuni punti, non del tutto convincenti, sono rimasti: alludiamo a quello che riguarda il comando o l'assegnazione degli insegnanti presso i patronati scolastici. Questo rimane uno dei punti più deboli del nuovo testo approvato e certamente tale debolezza è collegata a quella dell'istituto dei patronati scolastici. Nella discussione che si è svolta il problema è stato trattato sia dall'opposizione che dalla maggioranza. È stato detto che non era questa la sede per discutere tale questione, ma io desidero ricordare che dalla nostra parte erano state proposte alcune norme restrittive o innovative per quello che riguarda l'assegnazione degli insegnanti ai patronati scola-

stici; norme che erano rivolte, soprattutto a dare freschezza ed energie nuove al citato organismo che — nonostante le affermazioni degne di rispetto fatte dal collega Rampa — risulta notevolmente invecchiato e disadatto a svolgere le funzioni cui è preposto, visti i nuovi orientamenti assunti dall'assistenza scolastica.

Si tratta di una situazione completamente diversa. Su questo punto, durante il dibattito, secondo alcuni colleghi, noi abbiamo sempre detto delle cose che quasi sembravano ledere l'onorabilità dell'organismo. Noi vogliamo precisare che nostro intendimento era quello di segnalare alcuni casi di disfunzione e indicare eventuali correzioni da apportare. Ci auguriamo che il Ministro della pubblica istruzione, preso atto delle risultanze di questo dibattito, voglia intervenire con mano ferma nei confronti di coloro che approfittano di questo organismo che dovrebbe soltanto essere volto ai suoi delicatissimi compiti e porre fine a tanti abusi.

Certo l'esistenza di un punto così debole nel provvedimento ci vieta — dopo aver condotto una battaglia abbastanza ostinata — di dare ad esso la nostra approvazione.

Per questo il nostro voto — nonostante la nostra opera abbia raggiunto notevoli risultati — sarà contrario.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. I « comandi » dei maestri elementari, in Italia, in questo periodo storico della scuola italiana, sono stati determinati da tre cause precise. Una, costituita dalle esigenze, rispettabilissime, degli insegnanti, per quanto riguarda la sede di vita e di lavoro; una seconda, attinente ai bisogni dello strumento amministrativo della scuola, sia in sede ministeriale che in sede di provveditorato agli studi; ed una terza, da ravvisarsi in esigenze funzionali della scuola elementare per quanto riguardava e riguarda la nuova attività della scuola stessa: attività integrativa e attività sussidiaria.

Ritengo che, nel preparare questo disegno di legge per la legalizzazione dell'istituto del « comando », occorre limitarsi ad affrontare il problema posto dalla terza causa; occorre cioè predisporre un disegno di legge che consentisse all'amministrazione la possibilità di identificare nuove forme, nuovi tipi di impiego degli insegnanti nell'ambito della scuola elementare.

Questo il problema di fondo che doveva essere affrontato e che in realtà questo disegno di legge affronta soltanto molto parzialmente ed indirettamente. Il provvedimento

al nostro esame, infatti, — come ho già avuto occasione di dire in precedenza — legalizza lo stato di fatto, e le prassi abusive. Fino ad ora esisteva la possibilità di fare applicare la legge per eliminare situazioni abnormi. Ora invece le prassi abusive sono introdotte nella legge, ed in ciò consiste la gravità di questo provvedimento. Responsabili come siamo nei confronti della scuola italiana, riteniamo di dover votare contro questo provvedimento che, legalizzando l'abuso, lo aggrava. Sono stati predisposti, è vero, dei limiti, delle cautele, ma non sarà con questo provvedimento che si elimineranno certe situazioni tanto dannose per la scuola italiana.

RAMPA. Mi sia consentito, signor Presidente e onorevoli colleghi, di non parlare come relatore, avendo esaurito il mio compito, per esprimere un parere personale, e, spero, anche del mio Gruppo. Io credo che quando si approva una legge in condizioni che non hanno per nulla impedito alla minoranza di esprimere liberamente le proprie idee, si possa ritenere di avere approfondito tutti gli aspetti positivi e negativi della stessa. Quando, poi, si conclude positivamente l'esame di un provvedimento dopo aver accolto i desideri, le vedute, i suggerimenti di tutte le parti politiche, al fine di perfezionare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, appare per lo meno strano che si debbano ascoltare, in sede di dichiarazione di voto, considerazioni che ripropongono tutta la tematica emersa nella discussione generale.

Credo opportuno sottolineare, onorevole Valitutti, che nel momento in cui si legifera, sostenere che si adotta un provvedimento dannoso per la scuola è, per lo meno, una tesi abbastanza strana che respingiamo, perché il normalizzare tutto ciò che di aleatorio e di anomalo c'è nella scuola significa — e altri l'hanno dovuto ammettere — che si sta procedendo sulla strada giusta. E ciò sia offrendo garanzie adeguate nei confronti di situazioni che sono state deprecate con la decisa volontà di correggere gli abusi e rinnovando in un settore di notevole importanza per lo sviluppo della scuola.

Concludendo positivamente questo nostro dibattito con l'approvazione del provvedimento, noi non possiamo non esprimere tuttavia la preoccupazione per le limitazioni che sono state apportate alla organicità del testo proposto. Ci rendiamo conto delle esigenze rappresentate dal Ministro, ci rendiamo conto dell'assunzione di responsabilità

che il Ministro ha voluto compiere per quello che riguardava un eventuale ritardo nell'emanazione della legge; ritardo che sarebbe stato lesivo per gli interessi della scuola, però non possiamo sottolineare che lo stralcio dell'articolo 9, in primo luogo non può assolutamente significare — e questo teniamo a sottolinearlo all'opposizione del gruppo comunista che ha ribadito tesi che noi non possiamo accettare per un senso di responsabilità verso chi opera in settori parascolastici con spirito di sacrificio ed impegno — che esso non viene accolto per una minore considerazione della capacità e dell'impegno degli insegnanti che si dedicano ad attività assistenziali ed educative. In secondo luogo esprimiamo la nostra volontà politica al Ministro che questo forzato stralcio non significhi accantonamento delle questioni che l'articolo 9 poneva al Parlamento. Auspichiamo che una chiara discussione ed un confronto tra le diverse tesi possano aver luogo il più presto possibile. Noi non ci sottrarremo a tale discussione. Senza evitare ogni responsabilità nel sottolineare alcuni aspetti negativi del problema, ribadiremo con intransigenza convinta e responsabile, l'importanza della funzione dell'insegnante a livello educativo, chiedendo una maggiore collaborazione per il miglioramento di tale funzione così vasta e delicata fra Stato ed Enti intermedi in particolare, Enti operativi di assistenza nel campo educativo e parascolastico. In questo senso riteniamo che vada interpretato il nostro voto esprimendo il desiderio che l'onorevole Ministro tenga conto del fatto che questo nostro voto non significa una disponibilità ad accettare una qualsiasi soluzione, ma significa un impegno a volere una soluzione corretta e pertinente. Per questo, chiediamo d'accordo con l'onorevole Ministro che l'articolo 9 rimanga iscritto all'ordine del giorno della Commissione come disegno di legge e che venga discusso subito alla ripresa parlamentare. Questo, del resto, è anche l'impegno della maggioranza, condiviso dalla Commissione.

CODIGNOLA. Il nostro gruppo ha tenuto, per molti anni, un atteggiamento preciso in merito al problema dei comandi. Si è trattato di un atteggiamento critico verso una istituzione che non aveva nessun appoggio della legge e che era esposta ad arbitri ed abusi. Non potevamo, quindi, che accogliere con favore l'ipotesi di dare un fondamento legislativo ad un istituto che, sotto certi aspetti, sembrava ormai difficilmente eliminabile dalla nostra organizzazione scolastica.

Noi abbiamo accolto con favore l'idea di affrontare il problema della legalizzazione di questo settore pur sapendo che ciò comportava la chiusura di alcuni problemi aperti ed il sacrificio di alcune posizioni polemiche da noi sostenute. Legalizzando, si chiudevano posizioni e si sarebbe evitato per l'avvenire il ripetersi di situazioni intollerabili. È per questa ragione che abbiamo dato il nostro contributo per migliorare il testo, come risulta dal gruppo di emendamenti presentati da alcuni colleghi della maggioranza e diretti a rendere più incisivo tale intervento moralizzatore. In merito, ricordo l'introduzione del criterio della graduatoria e il principio che l'assegnazione deve essere fatta presso organi scolastici. Questi sono fatti innovatori rispetto all'attuale prassi. Il problema dei patronati è presente e bisogna affrontare con coraggio il problema dell'assistenza scolastica. Riteniamo che sia opportuno riaffermare questa nostra persuasione in vista di una legge organica sull'assistenza che è altrettanto opportuna per assicurare una garanzia obiettiva nei confronti del passato. Una parte cospicua dei vecchi comandi presso amministrazioni centrali e periferiche, è, con questo provvedimento, eliminata. Infatti si viene a determinare una contrazione in prospettiva abbastanza notevole rispetto alla situazione attuale.

VALITUTTI. Salvo a riprodurla.

CODIGNOLA. Non posso lasciar passare inosservata questa interruzione. Noi dobbiamo credere ed avere fiducia nelle leggi che approviamo, altrimenti tanto varrebbe chiudere il Parlamento. Noi dobbiamo volere che questa legge sia rispettata, ma è cosa grave mostrare un atteggiamento di sfiducia ogni volta che si approva un provvedimento.

Non posso poi non compiacermi per il fatto che il successivo *iter* della legge, in questa Commissione, abbia consentito all'opposizione un intervento molto serio che ha determinato la necessità di ulteriori miglioramenti del provvedimento. Di questo non possiamo non sottolineare l'importanza. Resta aperto il problema dell'articolo 9: ne ripareremo nuovamente a settembre per vedere come affrontarlo.

Concludo, quindi, pregando l'onorevole Ministro di ascoltare quelle segnalazioni di comandi, evidentemente abusivi, che gli vengono fatte. Credo che il modo migliore per ridare fiducia alle leggi è il dimostrare che, in sede esecutiva, le norme vengono applicate con rigore.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

PRESIDENTE. In considerazione dello stralcio deliberato nei confronti degli articoli 9 e 11, resta stabilito che questi formeranno il dispositivo di un disegno di legge che rimarrà all'ordine del giorno della Commissione con il seguente titolo che, se non vi sono obiezioni, potrebbe essere il seguente: « Assegnazione di insegnanti ausiliari del ruolo normale presso Enti operanti nel settore della scuola primaria » n. 4115-*bis*.

(Così rimane stabilito).

Chiedo, inoltre, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge n. 4115-*ter* i cui articoli sono stati testè approvati, che sarà votato scrutinio segreto al termine della seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749) e discussione del disegno di legge: Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici (4193-*bis*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3749, contenente nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici, nonché la discussione del disegno di legge n. 4193-*bis* concernente l'incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici.

L'onorevole Reale Giuseppe ha facoltà di svolgere la relazione.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la mia relazione sul disegno di legge n. 3749 fu svolta tempo fa; il Presidente dichiarò aperta la discussione generale e intervenne, in quella occasione, anche l'onorevole Valitutti. Poi la discussione generale venne chiusa e si decise di passare all'esame degli articoli.

Ritengo che sul tema in generale si sia già discusso abbastanza, e sarebbe il caso, col consenso dell'onorevole Presidente e degli onorevoli colleghi, di passare subito all'esame dei singoli articoli del testo sostitutivo, e degli emendamenti, senza insistere su una relazione che è stata già fatta, e ciò anche per risparmiare del tempo.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 3749:

ART. 1.

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli.

Possono prendere parte al concorso i direttori didattici con almeno sei anni di servizio effettivamente prestato nella direzione didattica, ai quali nell'ultimo triennio sia stata attribuita la qualifica di « ottimo ». Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo in direzione e la qualifica di « ottimo » deve riferirsi ad essi.

Il concorso è bandito ogni biennio, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno nel quale si pubblica il bando e al 1° ottobre successivo.

ART. 2.

I direttori didattici i quali chiedano di essere ammessi al concorso, debbono presentare, con gli altri titoli di cultura e di servizio, una relazione che illustri la personale attività svolta nella direzione didattica sia sotto il profilo pedagogico sia sotto il profilo amministrativo.

Gli esami di concorso consistono in un colloquio, al quale i candidati sono ammessi dalla Commissione giudicatrice in base allo esame della relazione e di eventuali pubblicazioni valutabili ai fini del concorso.

Il colloquio si svolge partendo dalla relazione di cui ai precedenti commi e concerne la conoscenza dei problemi generali di psicologia dell'età evolutiva, pedagogia, didattica, organizzazione e storia della scuola primaria.

ART. 3.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti. Di essi 50 sono assegnati alla relazione e al colloquio, 25 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni, 25 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono solo quelli conseguibili dal direttore didattico in tale qualità.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti l'attività professionale: pedagogia, psicologia, didattica, amministrazione, legislazione, organizzazione della scuola.

Il servizio è valutabile nel limite massimo di dodici anni, quale risulta dai giudizi analitici delle note informative, con speciale riguardo per l'attitudine alla funzione ispettiva e tenendo conto degli incarichi speciali inerenti alla funzione.

Ai fini di eventuali detrazioni, viene tenuto conto delle sanzioni formalmente inflitte.

La Commissione formula la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubbli-

cazioni e dei titoli di servizio prima degli esami, effettua la valutazione dei titoli subito dopo le prove d'esame.

ART. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è presieduta da un professore ufficiale di discipline che costituiscono materia d'esame, appartenente ad una facoltà di magistero o di lettere, ed è composta di:

- un ispettore centrale per l'istruzione elementare;
- un professore di pedagogia o filosofia titolare in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- un ispettore scolastico;
- un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione è aggregato, con funzione di segretario, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

ART. 5.

Il bando di concorso stabilisce quant'altro occorra per il suo espletamento.

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Do quindi lettura del disposto del disegno di legge n. 4193-bis, che, per Regolamento, si intende abbinato al disegno di legge n. 3749.

ART. 1.

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1967, n. 325 posti;
- b) dal 1° ottobre 1968, n. 345 posti;
- c) dal 1° ottobre 1969, n. 365 posti;
- d) dal 1° ottobre 1970, n. 385 posti.

Avverto che dei citati provvedimenti dai deputati Borghi, Codignola, Rampa, Finocchiaro e Buzzi è stato predisposto il seguente testo unificato con il seguente titolo:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici ».

ART. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli).

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando.

I concorsi predetti saranno giudicati da una unica commissione.

ART. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi).

I posti, di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato alla Facoltà di magistero.

ART. 3.

(Prove e programmi del concorso per esami e titoli).

Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta centesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Punteggio per il concorso per esami e titoli).

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti l'attività professionale: pedagogia, psicologia, sociologia, didattica, amministrazione, legislazione, storia e organizzazione della scuola.

Il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative. Ai fini di eventuali detrazioni, viene tenuto conto delle sanzioni formalmente inflitte.

Il Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La Commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

ART. 5.

(Punteggi per il concorso per titoli).

La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti l'attività professionale: pedagogia, psicologia, sociologia, didattica, amministrazione, legislazione, storia e organizzazione della scuola.

Il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative. Ai fini di eventuali detrazioni, viene tenuto conto delle sanzioni formalmente inflitte.

Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

ART. 6.

(Commissione giudicatrice dei concorsi).

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da:

— un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una Facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

— due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di 2° grado;

— un ispettore centrale;

— un ispettore scolastico.

Non si può fare parte della Commissione per due concorsi consecutivi.

Alla Commissione è aggregato, con funzione di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una Sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

ART. 7.

(Nomina dei vincitori dei concorsi).

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

I vincitori predetti, ai fini della scelta della sede, saranno invitati alternativamente

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

secondo l'ordine delle graduatorie, iniziandosi dal primo iscritto nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

ART. 8.

(*Bandi dei concorsi*).

I bandi dei concorsi stabiliscono quant'altro occorra per il loro espletamento.

ART. 9.

(*Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti*).

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

ART. 10.

(*Aumento dell'organico degli ispettori scolastici*).

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1968, n. 345 posti;
- b) dal 1° ottobre 1969, n. 365 posti;
- c) dal 1° ottobre 1970, n. 385 posti.

Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto del 1° comma, si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 11.

(*Disposizioni abrogative*).

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

Prima di passare all'esame degli articoli, posso dare la parola a chi ne faccia formale richiesta.

VALITUTTI. Signor Presidente, poiché sostanzialmente (e non formalmente) siamo posti di fronte ad un nuovo testo, nuovo non solo nella forma, ma anche nella sostanza, concordo con lei sulla opportunità di intervenire brevemente sulla formulazione degli articoli testè letti.

SERONI. Mentre mancano ancora diversi mesi alla data prescritta, ad osservare i lavori di questi giorni, si direbbe che sia imminente lo scioglimento delle Camere.

Debbo tuttavia rilevare che l'accumularsi di disegni di legge da discutere (speriamo che non ce ne siano altri) ci mette ancora una volta in condizione di procedere con difficoltà per l'impossibilità di esaminare a fondo il provvedimento e preparare con ponderazione gli emendamenti.

Nel caso in esame, noi dobbiamo preparare emendamenti agli emendamenti, quindi chiediamo una breve sospensione del dibattito con l'intesa che i lavori della Commissione possono essere ripresi anche nel pomeriggio. Del resto, anche se approvassimo subito questo provvedimento, il Senato non farebbe in tempo a concluderne l'iter. Tanto vale allora rinviarne la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

E questa una richiesta che pongo al Presidente e al Governo, confermando la proposta di una breve sospensione.

VALITUTTI. Ci associamo alla richiesta formulata dall'onorevole Seroni.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per la verità, siamo sempre disponibili e, pur non intendendo intervenire sull'ordine di lavori, devo tuttavia far presente che in omaggio alla libertà di discussione della Commissione, il Ministro della pubblica istruzione non ha proceduto alle nuove nomine dei direttori didattici che attendono la promozione ad ispettori, nomina che si sarebbe dovuta già effettuare da parecchi mesi, avendo presentato da tempo il disegno di legge in esame.

Devo inoltre far presente che esiste una urgenza obiettiva di fronte agli interessi legittimi dei direttori didattici che attendono le nomine secondo le scadenze della legislazione vigente.

Non voglio dire, con questo, che metterò la Commissione di fronte al fatto compiuto per sollecitarne i lavori, però mi corre l'obbligo di far presente questa situazione di urgenza.

Con ciò io non intendo dire che la Commissione deve decidere immediatamente, oppure coartare la volontà di nessuno. E da tenere presente tuttavia che esiste questa situazione, e che il Ministro ha il dovere di darne notizia.

VALITUTTI. Nella ipotesi migliore, quella cioè che noi oggi discutiamo ed approviamo il testo unificato sottoposto al nostro esame, occorre tener presente che esso dovrà essere trasmesso al Senato e, nella migliore

delle ipotesi, sarà esaminato dopo le vacanze estive. Per tali motivi chiedo quando sarà operativa questa nuova legge per le promozioni dei direttori ad ispettori.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Con decorrenza immediata. Il Governo desidererebbe che fosse operativa per lo meno per il nuovo anno scolastico.

VALITUTTI. Nell'attesa di dar corso a questa legge, si potrebbe intanto applicare la norma vigente per le promozioni per merito comparativo, perché penso che non sia giusto far pesare sugli interessati gli effetti dei nostri indugi.

Nella migliore delle ipotesi, credo che questa legge potrà diventare operativa e dar luogo ai concorsi soltanto nel 1969.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se il provvedimento venisse approvato in settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Ministero bandirebbe subito i concorsi, affinché possano essere svolti durante lo anno 1967-68.

VALITUTTI. Ma siamo alla fine del 1967. Il Parlamento si riaprirà in settembre e non è da escludere che il Senato modifichi il testo e lo rinvi alla Camera.

SERONI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiro la mia proposta di rinvio.

VALITUTTI. Io sono favorevole al concorso con prova scritta e prova orale; tuttavia debbo osservare che esistono, nel nuovo testo sottoposto al nostro esame, due elementi che mi rendono perplesso.

Il primo elemento è costituito dalla distinzione tra concorso per esami e titoli e concorso per soli titoli. Al primo sono riservati due terzi dei posti, mentre al secondo è riservato un terzo. Non capisco la ragione di questa distinzione.

Se si ritiene con questo nuovo testo di abbandonare il sistema delle promozioni per merito comparativo e di scegliere il sistema delle promozioni mediante concorso, non si capisce la ragione dello sdoppiamento del concorso. E se si scende sul terreno del concorso non può essere altro che quello per esami e titoli.

Quindi, sono favorevole alla scelta della promozione mediante concorso, ma ritengo che si debba adottare soltanto il tipo di concorso per esami e titoli.

La seconda osservazione, riguarda le pubblicazioni valutabili dei concorrenti. Il direttore didattico, l'ispettore scolastico, in primo luogo, deve essere ed è un uomo di cultura, di varia cultura. Perché allora esclu-

dere dalle pubblicazioni valutabili una pubblicazione di storia, di letteratura italiana?

La norma, così come è formulata, esclude la valutazione di queste pubblicazioni culturali, limitandosi a considerare solo le pubblicazioni che si riferiscono ai metodi della scuola elementare.

Questo è un modo di soffocare la personalità degli uomini della scuola, che debbono essere uomini di cultura.

Per concludere, confermo che sono favorevole ad un concorso unico per esami e titoli e all'allargamento del tipo di pubblicazioni richieste per la valutazione a titoli nel concorso.

BRONZUTO. Dobbiamo, innanzitutto, fare presente il disagio che incontriamo in una situazione come questa, nella quale non ci troviamo a discutere sul disegno di legge all'ordine del giorno, ma ci troviamo improvvisamente, senza avere il tempo necessario per valutarlo, di fronte ad un testo completamente nuovo.

Nel prendere in esame il testo unificato che è al nostro esame, non possiamo non riscontrarvi alcuni elementi positivi rispetto al sistema finora adottato per le nomine ad ispettore. Sinora queste nomine avvenivano per merito comparativo, sistema che — come è detto nella relazione al disegno di legge n. 3749 — « non si può negare che sia privo di inconvenienti; la comparazione si basa, infatti, su elementi che, per essere, in massima parte, desunti dai rapporti informativi, risentono della mancanza inevitabile di unità nei criteri di giudizio, essendo le note particolari formulate dagli ispettori scolastici, che sono circa trecento »; e inoltre che: « è stato osservato che la pluralità degli organi competenti a formulare il rapporto informativo è fonte di contrasti di giudizio e di dubbi che, ovviamente, si riflettono in sede di promozione ». Evidentemente, passando da questo sistema a quello dei concorsi, facciamo un passo avanti, ma le modalità del concorso proposto non ci trovano consenzienti.

Nel disegno di legge originario si dava all'esecutivo una eccessiva discrezionalità; e ricorderete in proposito la disposizione quanto meno « comica » della relazione da presentare, relazione in base alla quale poi il candidato veniva ammesso o meno al colloquio. Ho voluto sottolineare questo, perché mi pare che anche nel nuovo testo rimangano alcune carenze del resto già denunciate in altre occasioni e che lo stesso Governo aveva constatato nel sistema per la promozione per merito comparativo.

La prima cosa che dovremo cercare di correggere nel testo unificato — sulla quale invitiamo a riflettere serenamente e con senso di responsabilità la maggioranza — è quanto si dispone al primo comma dell'articolo 1, dove si stabilisce che « la qualifica di ispettore si consegue mediante concorso per esami e per titoli e concorso per titoli ». Mi sembra evidente che, una volta scartata la promozione per merito comparativo e scelto il criterio del concorso per esami e per titoli, sarebbe stato logico che tutte le promozioni avvenissero con questo criterio.

BORGHI. E' lo stesso criterio seguito nella pubblica amministrazione.

BRONZUTO. Ho notato che spesso ci si ricorda soltanto di ciò che fa più comodo. Ad esempio, della relazione della Commissione di indagine solo qualche volta si fa riferimento a certe necessità di modificare sistemi vigenti nel settore della scuola.

BORGHI. Nessuno nega che la questione da lei citata sia una di quelle che esigano una adeguata soluzione.

BRONZUTO. Ma che differenza c'è, onorevole Borghi, tra la promozione per merito comparativo e la promozione per concorso per titoli? Ritengo, infatti, che il sistema più giusto ed equo sarebbe quello di adottare soltanto il concorso per esami e per titoli.

Nel merito degli altri articoli, alcuni principi, a nostro avviso, non possono essere accettati: per esempio, all'articolo 2, quando ci si riferisce agli anni di servizio che occorrono ai direttori per essere ammessi al concorso e si stabilisce un minimo di sei anni di servizio nella qualifica, sempre che « i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica ». Al riguardo riteniamo, invece, che il direttore didattico, per essere ammesso al concorso, debba avere prestato tutti i sei anni di servizio nella direzione didattica. Ciò perché un direttore didattico, che si appresta a svolgere un altro servizio, perde ogni contatto con la sua funzione, non è più praticamente un direttore, ma un impiegato qualsiasi.

Opportunamente, l'onorevole Valitutti ha sollevato alcune obiezioni circa i titoli di cultura. E' questo, un discorso che abbiamo già tenuto e che ora dobbiamo ripetere. Il fatto che si vogliano, secondo il nuovo testo, valutare solo i titoli di cultura conseguiti a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute, non mi sembra giusto. Quando si parla di titoli di cultura,

dovremmo comprendere tutto ciò che si è potuto offrire sul piano culturale, allargando, quindi, i criteri di valutazione.

Il rilievo più importante; però, oltre a quello che riguarda l'articolo 1, cui ho già fatto cenno, si riferisce ai criteri di valutazione del servizio. Si dice, infatti, al quinto comma dell'articolo 4 del nuovo testo che « il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative »: ci si rifà, cioè, a quelle note informative a proposito delle quali lo stesso Governo — e non io — osserva, nella presentazione del disegno di legge n. 3749, che « la comparazione si basa, infatti, su elementi che, per essere in massima parte desunti dai rapporti informativi, risentono della mancanza inevitabile di unità nei criteri di giudizio, essendo le note particolari formulate dagli ispettori scolastici, che sono circa trecento »; e inoltre che « è stato osservato che la pluralità degli organi competenti a formulare il rapporto informativo è fonte di contrasti di giudizio e di dubbi che, ovviamente, si riflettono in sede di promozione ».

Ora, è vero o non è vero che questo il Governo diceva e dice? Se è vero per il merito comparativo vieppiù lo sarà per il concorso per titoli.

Il Governo ha detto e ha sostenuto che si debbono eliminare tutti i dubbi, tutti i contrasti, tutte le diffidenze. Quando però restano le norme in base alle quali dubbi, contrasti, diffidenze continuano a permanere, significa che l'indirizzo seguito non è quello giusto.

Erano queste le osservazioni che volevamo fare, riservandoci di intervenire sui singoli articoli e di presentare gli emendamenti mano a mano che si esamineranno gli articoli.

TEDESCHI. Se siamo persuasi che i concorsi per preside di scuola media debbono essere fatti solo per esami, non comprendo l'opportunità, quando si tratta della scuola primaria, di stabilire il concorso per titoli. Si è sempre insistito che a decidere fosse soprattutto la valutazione delle capacità culturali e di una reale esperienza scolastica.

Quando voi indicate le prove per quelli che debbono sostenere il concorso scritto, voi mettete alla base la cultura pedagogica e via dicendo, senza riferimento alla funzione di un burocrate; bensì stabilendo di bandire anche il concorso per titoli, senza dare una definizione degli stessi.

Per questi motivi temo che la situazione attuale nel settore rimarrà immutata.

Vorrei, tuttavia, sapere che differenza passa tra le funzioni di ispettore scolastico della scuola primaria e quelle di direttore di una scuola media. Non capisco, infatti, perché si debba predisporre una distinzione nel tipo di concorso: da un lato il concorso per esami e dall'altro un concorso per titoli ed esami.

Non capisco, poi, la discriminazione che si vuole operare sul punteggio da assegnare in ordine al servizio prestato. Ad esempio mi risulta che non valgono in ordine a tale valutazione gli anni di servizio prestati presso una biblioteca, mentre gli anni di servizio dei direttori didattici prestati presso il Ministero valgono a tutti gli effetti.

Si opera, a mio avviso, una valutazione diversa che tende a creare confusione e ingiustizia.

PITZALIS. Ho attentamente vagliato questo schema di provvedimento e debbo subito dichiarare, per sgomberare il terreno da ogni equivoco che possa sorgere dal discorso che farò successivamente, che il testo unificato predisposto mi sembra buono per le finalità che si pone. Tali finalità si rifanno evidentemente alla preoccupazione di garantire, attraverso delle norme precise, una scelta migliore di funzionari che accedano alla qualifica di ispettore scolastico. Mi pare che ciò non possa essere contestato e, se questa finalità non può essere contestata, tutte le altre considerazioni rivestono un carattere marginale.

Possiamo discutere sul sistema, ma se questo è lo scopo del disegno di legge, esso è di per se stesso opportuno e buono.

Io pertanto sono pienamente favorevole al disegno di legge, pur considerando che sarebbe preferibile che il concorso fosse uno solo. Non esiste nel sistema amministrativo italiano sistema diverso per accedere a una qualifica superiore: o si fa il concorso per merito distinto, per esami e per titoli, o si attua il sistema comparativo. A questo punto, però, vorrei fare una considerazione. Noi ci stiamo preparando a predisporre una legge a carattere temporaneo che definisca la carriera che abbraccia l'arco: insegnante elementare - ispettore scolastico. Si tratta di una carriera atipica, di una carriera speciale, perché si parte dalla carriera di concetto, e, attraverso un esame, si accede alla carriera direttiva raggiungendo, infine, la qualifica di ispettore scolastico. La caratteristica di questa carriera è la necessità di superare due concorsi, uno per diventare direttore didattico e l'altro per essere nominato ispettore sco-

lastico. Nella pubblica amministrazione, per arrivare a direttore di divisione, si debbono sostenere gli esami per merito distinto, con particolari condizioni e particolari garanzie, per accedere prima del tempo a quella qualifica, altrimenti, l'accesso a direttore di divisione si ottiene per merito comparativo. E qui sorge la questione del merito comparativo. Tale sistema è opportuno? E' giusto? Garantisce la scelta dei funzionari migliori? Rispondo decisamente di no. E', infatti, un dato acquisito della riforma della pubblica amministrazione che il merito comparativo, così come oggi si effettua, non garantisce la scelta del personale migliore alla qualifica superiore. Ecco che sorge, quindi, la necessità di modificare il sistema del merito comparativo con norme di carattere generale e, nell'attesa, in questo settore, garantire con una legge le possibilità migliori di scelta.

Per questi motivi, penso che il provvedimento oggi al nostro esame abbia una sua efficacia e che pertanto esso meriti di essere approvato dalla Commissione, in attesa di quelle norme di carattere generale che si rifletteranno necessariamente anche sulla carriera degli insegnanti elementari.

CODIGNOLA. Il disegno di legge al nostro esame modifica le norme per le nomine ad ispettore scolastico. Esso, unitamente all'altro per il personale direttivo, approvato a suo tempo e i cui risultati sono indubbiamente favorevoli, e a quello in corso di studio per la scelta dei presidi di scuola media, completa in modo organico una riforma di un certo rilievo per quanto attiene ai criteri di scelta del personale direttivo e ispettivo scolastico.

Vorrei innanzitutto ricordare che i provvedimenti al nostro esame applicano in modo assai fedele la parte della relazione della Commissione di indagine che si riferiva al problema. Dice la relazione che l'età media degli ispettori è avanzata a causa di un antiquato sistema di scelta, ancora fondato su promozioni per merito comparativo attribuite ad un organo, qual'è il Consiglio di amministrazione, che non ha altra scelta che attenersi alle relazioni dei provveditori.

La relazione continuava affermando che occorre attuare regolari concorsi, con programmi definiti, per merito distinto, per titoli ed esami, sottraendo le promozioni ad un organo non competente per una valutazione tecnico-didattica qual'è il Consiglio di amministrazione.

La Commissione di indagine aveva individuato una ragione di critica soprattutto

nella natura dell'organo chiamato a scegliere gli ispettori, cioè il Consiglio di amministrazione, in quanto tale organo, a giudizio della Commissione, era incapace di provvedere ad una scelta basata su valutazioni obiettive di ordine tecnico-didattico. La Commissione di indagine suggeriva inoltre di affidare la scelta ad una commissione di concorso, che giudicasse per merito distinto e per titoli ed esami.

E' in applicazione a queste indicazioni che credo sia giusto accogliere il criterio, previsto dall'articolo 2 del testo unificato, secondo il quale una minoranza di ispettori viene scelta non per decisione del Consiglio di amministrazione, ma per concorso per titoli, soggetto alla valutazione di quella stessa Commissione giudicatrice che è prevista per il concorso per titoli ed esami.

Mentre per i candidati da scegliere per soli titoli si prevedono otto anni di servizio effettivo nella direzione didattica, per gli altri due terzi si prevedono sei anni, dei quali, però, tre possono essere prestati in altri servizi. Non mi pare che sia giusto quanto in proposito ha sostenuto l'onorevole Bronzuto: che, cioè, anche per i candidati al concorso per titoli ed esami, tutto il periodo previsto doveva essere prestato nella direzione didattica. Potrebbe anche verificarsi il caso, infatti, di candidati che abbiano esercitato, per un certo periodo, funzioni di interesse pubblico o sindacali. Ci si è comunque garantiti, stabilendo che almeno tre anni di servizio debbono essere prestati e si è disposto che questi candidati sostengano un concorso per titoli ed esami, mentre tale vantaggio non è riconosciuto per i candidati al concorso per soli titoli. Mi sembra che così si sia raggiunta una sufficiente garanzia, anche perché la Commissione di indagine aveva parlato di assunzione di una parte per merito distinto e per l'altra di concorso per titoli ed esami.

Inoltre, si è prevista un'ulteriore facilitazione, in quanto si dà la possibilità di partecipare al concorso anche a chi sia sprovvisto di laurea, ma in questo caso si eleva di quattro anni ancora il termine di anzianità. Mi pare si sia inteso ristabilire un equilibrio tra anzianità di servizio e valutazione di titoli, attraverso un regolare concorso.

D'altra parte, l'art. 1 del testo unificato stabilisce un criterio definitivo di assunzione attraverso regolari concorsi biennali, che prevedono la disponibilità di posti non solo del prossimo anno, ma anche di quello suc-

cessivo, sicché si viene ad eliminare quasi integralmente la possibilità di incarichi ispettivi, che possono essere dati solo nel limitatissimo caso di personale che viene a morire.

Si stabilisce, inoltre di procedere secondo le norme di legge, togliendo di mezzo, quindi, il pericolo che, attraverso l'incarico affidato in modo discrezionale, si vengano a determinare condizioni di vantaggio per il prossimo concorso.

Quanto alle prove di concorso, penso francamente che sia da accettare pienamente la formula dell'art. 4, che indica in modo preciso quali sono le discipline che servono a valutare la cultura del candidato; la cultura di un direttore didattico, infatti, che si appresta a diventare ispettore, deve essere specializzata e non di carattere vario e a volte dispersivo.

Credo che il provvedimento stabilisca opportunamente in merito al tipo di cultura richiesta, che non deve essere generica, ma prevalentemente professionale e pedagogica.

Abbiamo largheggiato nell'indicazione delle discipline di questa cultura. intendiamo riferirci a psicologia, sociologia, storia, organizzazione della scuola, ecc. per consentire la più ampia possibilità di manifestare la propria formazione culturale (si propongono, inoltre, per la prova scritta, tre prove a scelta).

In merito alle critiche relative al disposto dell'art. 4, relativo al fatto che « il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative », sono dell'opinione che si fa confusione tra legge e sua applicazione. Se la legge relativa alla valutazione del servizio non è bene applicata, questo è problema amministrativo; se invece il criterio è cattivo, occorre proporre un altro.

Bisogna, anzi, a mio avviso, vedere se questo giudizio discrezionale non debba essere protetto in modo maggiore che non lo sia attualmente.

Meraviglia hanno suscitato in me alcune osservazioni dell'onorevole Valitutti, il quale ha chiesto di procedere, nelle more, alle promozioni secondo il disposto della legge vigente.

È evidente che questo provvedimento, se approvato, andrà in vigore nel 1968 ed esprimo il mio stupore sentendo che intanto si possa dar luogo alla nomina di un numero molto notevole di ispettori; tale da chiudere praticamente la possibilità di nuove nomine per molti anni, con un criterio che dichiariamo essere inaccettabile.

Quindi, mi pare che si debba fare ogni sforzo per arrivare rapidamente all'approvazione di questo provvedimento.

Infine, credo che anche la formulazione dell'art. 6, relativo alla commissione giudicatrice, dà garanzie sufficienti di serietà. Vorrei ricordare che non era del tutto umoristica l'idea di richiedere al candidato dimostrazione delle sue capacità critiche di giudizio nei confronti del suo passato di direttore. Tale discorso viene sollevato nuovamente in questo disegno di legge, allorché dispone in merito alla prova orale, in quanto è costituita da un colloquio atto ad accertare la idoneità alla funzione, mediante la valutazione critica dell'esperienza acquisita. E lo stesso concetto che nel primitivo disegno di legge si richiedeva con una relazione del direttore didattico.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, siamo pienamente favorevoli al testo unificato, che consideriamo un importante progetto di riforma che si immette in una volontà che si sta manifestando, di modificare in modo radicale ed organico i vari criteri di assunzione del personale direttivo ed ispettivo della scuola a tutti i livelli.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ho ascoltato con la massima serenità quanto i vari intervenuti nella discussione hanno esposto e mi è parso di constatare, come disse uno scrittore, che ad ogni posizione è stata contrapposta una giustificazione. Ogni osservazione avanzata ha, infatti, trovato un ampio esame e, quindi, una soddisfacente risposta. Detto questo, potrei anche concludere, ma al relatore tocca ripetere e riproporre come motivo finale i termini della discussione stessa. Forse sarebbe sufficiente considerare il nuovo testo — chiamamolo così — rispetto al testo originario dei disegni di legge, e soffermarci ad esaminare il testo attuale per constatare l'enorme balzo in avanti compiuto.

Questo miglioramento in cosa consiste? Consiste nell'abbandono del merito comparativo, del quale lei stesso, onorevole Valitutti, ebbe a denunciare a suo tempo gli inconvenienti, osservando che non era consentito « operare *ad libitum* ». Il primo punto acquisito, quindi, è questo: non si parla più di merito comparativo. Quanto alle argomentazioni di fondo di carattere amministrativo, esse sono state esaurientemente illustrate dall'onorevole Pitzalis, quando ha parlato della atipicità di questa particolare categoria.

Gli altri punti nella discussione riguardano non tanto il concorso per esami e per titoli quanto il concorso per titoli. Devo in

proposito ringraziare l'onorevole Codignola che ha messo in luce l'innovazione sostanziale del testo: che la valutazione del concorso per titoli è fatta dalla stessa Commissione che è preposta al concorso per esami e per titoli. Quindi, gli orientamenti e lo spirito che animano il lavoro di questa Commissione si ripercuotono sia nei riguardi di coloro che partecipano al concorso per esami e titoli sia nei riguardi di coloro che partecipano al concorso per soli titoli.

E mi sembra superfluo indicare qui i motivi di opportunità per i quali si è ritenuto preferibile questo duplice sistema di concorso, quello per soli titoli e quello per titoli ed esami. Da un lato vi sono uomini che hanno già dato alla scuola il meglio del loro tempo, della loro attività, dei loro studi e che hanno già dimostrato le loro doti e una sufficiente preparazione nell'esame per la promozione a direttore didattico, per i quali, quindi, il concorso è giusto che sia fatto per soli titoli, dato che non si può chiedere a tutte le età una uguale preparazione, quando questa sia già un fatto acquisito; dall'altro, vi sono direttori didattici più giovani, che non potrebbero partecipare al concorso per soli titoli, ma della cui preparazione e specializzazione non si può non tenere conto nell'interesse stesso della pubblica amministrazione. E va rilevato in proposito che il sistema della promozione per un terzo per soli titoli è già stato adottato nell'ambito della pubblica istruzione: le promozioni ad ispettore centrale avvengono già nella misura di un terzo per titoli. E se già abbiamo accettato il concetto del terzo per le promozioni ad ispettore centrale, non vedo perché dovrebbero sorgere delle resistenze per il concorso per titoli nel caso in esame, quando è la stessa Commissione che opera le sue scelte, con gli stessi criteri sia nei riguardi dei candidati al concorso per titoli che nei riguardi di quelli al concorso per titoli ed esami. Mi pare, quindi, di avere dimostrato sufficientemente come il concorso per titoli trovi, anche nella ridotta partecipazione ad un terzo, una sua coerente e logica applicazione. L'esempio degli ispettori centrali mi pare possa fare superare le residue resistenze.

Quanto alla valutazione dei titoli di cultura, basterebbe la semplice considerazione che negli altri concorsi che si svolgono nell'ambito della pubblica amministrazione, nessuna commissione si è mai sognata di andare a valutare opere che trattino argomenti diversi, dal punto di vista dell'interesse professionale, da quelli per i quali si partecipa.

Una vera cultura non può essere superficiale — ché in questo caso finisce per non essere vera cultura — e non può essere se non legata ad interessi specifici.

Del resto, poi, nell'applicazione pratica, viste tutte le discipline richieste, a me pare che la buona cultura dovrà essere dimostrata. Da come è formata la Commissione, ove fossero presentati testi divaganti su altri settori della cultura, essa non potrebbe essere messa in condizione di procedere ad un esame.

Quanto al concorso per titoli, vorrei far notare che anche in questo caso è alla cultura che viene dato il massimo rilievo: 40 punti (e costituisce questo un aspetto notevole che deve appunto rendere ulteriormente tranquilli nell'accettazione del concorso per titoli).

Pertanto, a questo punto, il relatore pensa di poter suggerire di passare all'esame degli articoli del testo unificato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La funzione ispettiva è molto importante. Qualcuno ha chiesto perché si è arrivati a prevedere un concorso in questo settore. Innanzi tutto, perché, la funzione dell'ispettore è molto importante ed occorre operare un serio vaglio delle sue capacità e, quindi, perché occorre tener presenti le difficoltà che comporta oggi il sistema di promozione per merito comparativo. Non parlo di difficoltà nel senso che il merito comparativo fosse discrezionale o meno. Il merito comparativo in questi ultimi anni si atteneva al richiamo della predisposizione di una tabella di valutazione di punteggi, approvata dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Ciascun direttore, quindi, poteva venire al Ministero della pubblica istruzione per prendere visione del punteggio che gli era stato attribuito.

Tuttavia, mentre i direttori scrutinabili per il passaggio ad ispettore erano in un numero ristretto, in quanto c'erano molti vuoti nell'organico, oggi che l'organico è saturo, sarebbero scrutinabili per la promozione ad ispettori, ben 2.194 direttori.

Un Consiglio di amministrazione non è una commissione di esami e non era nelle condizioni più idonee per decidere in merito alla promozione per merito comparativo.

Il concorso previsto dal nuovo testo formulato pone invece tutti sullo stesso piano di fronte ad una Commissione, visto che il concorso è sempre ancora il modo più idoneo per operare un vaglio obiettivo.

Sono state richieste delucidazioni sul motivo dell'istituzione di un concorso per titoli

e per esami. L'onorevole relatore lo ha ampiamente spiegato.

VALITUTTI. Dato che si prevede il concorso non per soli esami, ma per esami e per titoli, quale ne è la ragione sostanziale?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E' la stessa ragione che a suo tempo ci consigliò di istituire un concorso per titoli e un altro per titoli ed esami per gli ispettori centrali.

VALITUTTI. Questa considerazione, a mio avviso, dovrebbe valere solo per il concorso per titoli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre rispettare anche una certa armonia di sistema.

VALITUTTI. Reputo che non esista in questo caso non una ragione sostanziale, ma solo una ragione formale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda poi le pubblicazioni, va tenuto presente che la cultura generale è già stata ampiamente vagliata nel concorso per direttore, che è uno dei più difficili. E questo va non solo a vantaggio della cultura, ma impedirà a tanti direttori che vogliono diventare ispettori di presentare pubblicazioni di nessun rilievo agli effetti del concorso stesso.

VALITUTTI. Se non vado errato a suo tempo vigeva una norma che prevedeva di diminuire il punteggio per le pubblicazioni ritenute inadeguate al concorso.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo, non è che si tenesse conto delle pubblicazioni cui ella allude, onorevole Valitutti, tuttavia con il sistema che si intende proporre, dette pubblicazioni verranno fin dall'inizio escluse da ogni possibilità di vaglio.

All'onorevole Bronzuto ho già risposto quando ho parlato del merito comparativo e dei sei anni di servizio effettivamente prestato nella direzione didattica. Per quanto riguarda i rapporti informativi, devo dire poi che la grande abbondanza di « ottimo », l'inflazione, direi, di « ottimo », ha sempre spinto a leggere analiticamente le note informative.

Concludo, dichiarando che il Governo aderisce in pieno al testo unificato presentato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

ROSATI. Dato che è iniziato in Aula il discorso del Presidente del Consiglio, propongo di sospendere la seduta.

FRANCESCHINI. Concordo con il collega Rosati e propongo che si possa riprendere la

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

discussione al termine del discorso del Presidente Moro.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe preferibile riprenderla nel pomeriggio, alla stessa ora in cui sarà convocata l'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle 12,15 è ripresa alle 16,20).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 nel testo sostitutivo predisposto dagli onorevoli Borghi, Codignola, Rampa, Finocchiaro, Buzzi è del seguente tenore:

ART. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli).

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando.

I concorsi predetti saranno giudicati da una unica Commissione.

Gli onorevoli Bronzuto, Illuminati, Tedeschi e Levi Arian Giorgina propongono al primo comma di sopprimere le parole « e concorso per titoli ».

BRONZUTO. Ritengo che sia importante precisare la posizione del nostro Gruppo in merito affinché non sorgano equivoci. Il significato del nostro emendamento è molto chiaro e lo abbiamo già illustrato. Noi sosteniamo che, una volta scartata la promozione ad ispettore per merito e scelta la strada del concorso, sarebbe più equo che ci si limitasse al concorso per esame e per titoli, onde evitare che, attraverso il concorso per soli titoli, permangano alcune delle questioni che lo stesso Governo aveva sottolineato nella relazione del disegno di legge, per evitare cioè il sorgere di contrasti nella valutazione dei titoli e delle note informative.

A parte queste considerazioni, è evidente che, alla base della valutazione dei titoli, criterio fondamentale debba essere quello della valutazione delle note informative, le quali non danno completa garanzia circa l'uniformità

dei giudizi e quindi della giustizia che si dovrebbe richiedere ai fini della promozione.

Per tale ragione insistiamo sul nostro emendamento.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto nel corso della mia replica le ragioni per cui il Governo è favorevole ad introdurre due diversi concorsi, uno per titoli ed uno per esami.

VALITUTTI. Sono favorevole al sub-emendamento Bronzuto ed altri perché, se questo fosse respinto, verrebbe precluso anche un sub-emendamento da me presentato all'articolo 2.

Avendo previsto un concorso per titoli e per esami, non se ne giustifica un altro per soli titoli. L'unica situazione di fatto che potrebbe legittimare un concorso per titoli è quella di alcuni direttori didattici piuttosto anziani che aspettano di essere promossi con il sistema del merito comparativo; pertanto con un concorso per titoli si risparmierebbe a queste persone, ormai di una certa età, di sobbarcarsi alle fatiche di un concorso.

Se tale è la *ratio* di questa posizione, sarebbe molto più logico e coerente, con il sistema che si vuol istituire, servirsi del merito comparativo per questo gruppo di persone. Con tale sistema, infatti, pur non eccezionale, si avrebbe comunque una garanzia sempre maggiore di quella che può dare una promozione per titoli; tanto più che con il sistema del merito comparativo sarebbe il Ministero ad assumersi la responsabilità delle promozioni.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Bronzuto ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Bronzuto ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi).

I posti, di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori.

didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero.

Vista l'approvazione dell'articolo 1 del testo unificato, risulta precluso il seguente sub-emendamento presentato all'articolo 2 dai deputati Bronzuto, Illuminati, Tedeschi e Levi Arian Giorgina:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Al concorso possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio effettivo di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno ».

Risulta altresì precluso il seguente emendamento presentato dal deputato Valitutti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti per il concorso per esami e titoli al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno ».

In via subordinata dai deputati Bronzuto, Scionti, Tedeschi e Illuminati è stato presentato il seguente sub-emendamento:

Sostituire la lettera b) come segue:

« b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio effettivo di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno ».

BRONZUTO. Illustro brevemente il citato sub-emendamento per chiarire la posizione del nostro Gruppo ed evitare che sorgano equivoci. Non ho bisogno di spendere molte parole, perché già durante la discussione ge-

nerale ho spiegato quali sono i motivi che ci inducono a respingere l'ultima parte della lettera b).

Noi chiediamo che i direttori, per poter partecipare al concorso per ispettore, abbiano al loro attivo 6 anni di servizio. Se accettiamo invece la formulazione dell'emendamento presentato da alcuni colleghi della maggioranza al testo originario, in effetti avremo dei direttori che avranno svolto solo per tre anni la loro attività presso la direzione didattica.

Se veramente crediamo nel compito del direttore didattico, sappiamo anche che è tanto importante da non poter essere affidato a direttori che hanno al loro attivo soltanto tre anni di servizio.

Non è giusto allontanare dalla direzione didattica le forze migliori, proprio quando cominciano ad essere in grado di rendere il massimo, per trasferirle agli ispettorati. Prima di tutto noi ci dobbiamo preoccupare dell'interesse della scuola, e soltanto in secondo luogo dell'interesse dei singoli.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Dichiaro di non essere favorevole al citato sub-emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Bronzuto ed altri.

(Non è approvato).

L'onorevole Valitutti propone di sostituire il secondo periodo della lettera b) con il seguente:

« qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno gli ultimi tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica ».

VALITUTTI. Mi sono limitato a presentare questo sub-emendamento, molto più modesto di quello dell'onorevole Bronzuto, perché con esso mi propongo di suggerire che i tre anni di servizio effettivo richiesti per la direzione didattica siano gli ultimi. I direttori didattici che chiedono di essere ammessi al concorso per ispettori devono dare prova della loro capacità e quanto meno devono essere, nel momento in cui ciò richiedono, nell'effettivo esercizio delle funzioni di direttore. Questa mi sembra una norma di cautela, di salvaguardia. Non chiedo che i sei anni siano di effettivo servizio, ma chiedo, come d'altra parte suggerisce il testo unificato, che siano i tre anni più prossimi alla prova e al traguardo, per cui ritengo che i

colleghi della maggioranza dovrebbero accettare il mio emendamento.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Poiché in questo caso si tratta di un servizio fatto « nella qualità », mi pare che non si debba sottolizzare eccessivamente, per cui sono contrario al citato sub-emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore: si tratta di un concorso ed i partecipanti potranno dar prova della loro capacità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Valitutti.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Valitutti propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unificato.

VALITUTTI. Tengo particolarmente a questo emendamento, che mi sembra rappresenti una ragione di giustizia e di logica.

Noi crediamo che i direttori didattici, che vogliono partecipare all'uno o all'altro concorso (al concorso per soli titoli e a quello per titoli e per esami) abbiano al loro attivo un certo numero di anni di servizio effettivamente prestato. Ora, l'esigere con questo ultimo comma che figura nel testo in discussione, che i direttori didattici, non provvisti di un certo titolo di studio (la vigilanza scolastica o la laurea), attendano un maggior numero di anni per partecipare al concorso, significa, a mio avviso, rinviare *post mortem* il riconoscimento di titoli che si deve ritenere siano stati già ottenuti.

Con questo comma si stabiliscono motivi di differenziazione tra persone che sono ormai tutte direttori didattici: il che è ingiustificato ed illegittimo.

Si tratta, come ho già detto, di direttori didattici tutti sullo stesso piano, sia pure con un diverso numero di anni di servizio; essi vengono ammessi al concorso, ma si opera una distinzione sulla base dei titoli che ciascuno di essi aveva prima di ottenere la qualifica attuale (laurea o diploma di vigilanza scolastica); alcuni, infatti, dovranno aspettare un numero di anni maggiore degli altri.

Prego, quindi, il Governo e i commissari di non voler commettere un errore così grave.

PRESIDENTE. Effettivamente anche dal punto di vista giuridico quando si svolge una certa funzione lo si fa *pleno jure*, qualunque sia il titolo di studio che si possiede.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. La norma in discussione deriva dall'analogia con quanto previsto per gli esami a direttore didattico

di scuola elementare. Il relatore, pertanto, è contrario al sub-emendamento proposto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore, appunto perché i maestri che intendono divenire direttori didattici devono avere 12 anni di servizio se non sono muniti di laurea e un numero minore di anni nell'altro caso. Abbiamo ritenuto, pertanto, di dover adottare questo criterio anche nel caso in esame.

BRONZUTO. Noi siamo favorevoli al sub-emendamento Valitutti, sia per quanto detto dallo stesso proponente, sia per altre ragioni.

Noi sappiamo, come ha anche ricordato il Sottosegretario Badaloni, che i maestri non muniti di laurea devono attendere 12 anni nei ruoli normali prima di poter sostenere il concorso per direttore didattico, mentre i laureati possono partecipare subito a tali concorsi. I non laureati, quindi, subiscono già una prima punizione, e non si capisce, quindi, per quale motivo si voglia porli ancora una volta in condizioni di inferiorità quando, pur essendo ormai direttori didattici con pieno diritto, li si vuol costringere ad attendere ancora un notevole numero di anni.

Non dimentichiamo, inoltre, che il fatto di essere o meno in possesso di laurea influisce sul punteggio di cultura, e quindi è un requisito che già ha il suo peso in sede di promozione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Si intende, quindi, respinto il sub-emendamento Valitutti.

Pongo, quindi in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 del nuovo testo. Ne do lettura:

ART. 3.

(*Prove e programmi del concorso per esami e titoli*)

Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantiesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Comunico agli onorevoli colleghi che la I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, precisa: « Si deve osservare tuttavia che le norme contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e secondo comma dell'articolo 7 hanno natura regolamentare o addirittura di istruzione ministeriale. Sarebbe opportuno, pertanto, procedere al loro stralcio affidandole al Governo titolare, a norma di Costituzione, del potere normativo secondario ». Questo è anche in accordo con una segnalazione fattaci dal Presidente della Camera qualche mese fa, sul debordare della competenza parlamentare nel settore proprio dei decreti e delle ordinanze ministeriali.

Detto questo a titolo informativo, poiché ci accingiamo ad approvare l'articolo 3, comunico che l'onorevole Valitutti ha presentato il seguente sub-emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trentacinque cinquantiesimi nella prova scritta ».

VALITUTTI. Mi sembra che questo sub-emendamento sia giustificato anche da quanto prevede la legge per i direttori didattici, per i quali appunto è richiesto tale punteggio per l'ammissione agli esami orali. Non vedo, quindi, la ragione per cui nel concorso ad ispettore si intenda abbassare il punteggio per l'ammissione agli esami orali.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Tenuto conto del fatto che nel concorso per direttore didattico le prove sono due, essendo in questo caso la prova una sola, parrebbe di dover optare per i 30 punti piuttosto che per i 35. Il parere del relatore è, quindi, contrario all'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La prego di considerare, onorevole Valitutti, che il concorso è articolato in due prove e che dopo la

ammissione all'orale anche il concetto dei trenta cinquantiesimi risulta superato. Sono pertanto contraria al sub-emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Valitutti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del nuovo testo. Ne do lettura:

ART. 4.

(Punteggio per il concorso per esami e titoli)

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività professionale: pedagogia, psicologia, sociologia, didattica, amministrazione, legislazione, storia e organizzazione della scuola.

Il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative. Ai fini di eventuali detrazioni, viene tenuto conto delle sanzioni formalmente inflitte.

Il Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La Commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

L'onorevole Valitutti propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Di essi, 60 sono assegnati alla prova scritta, 60 alla prova orale e 30 ai titoli; di questi ultimi, 15 ai titoli di cultura e 15 ai titoli di servizio ».

VALITUTTI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti propone in via subordinata di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio ».

VALITUTTI. Nell'articolo successivo non si specifica che le pubblicazioni sono valutabili insieme con gli altri titoli di cultura. A mio avviso, quindi, è stata una pura omissione materiale non aver inserito le pubblicazioni in questo comma.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sono favorevole al citato sub-emendamento Valitutti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al citato sub-emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Valitutti, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Valitutti propone inoltre di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I titoli di cultura sono il diploma di vigilanza scolastica, i diplomi di laurea, le abilitazioni all'insegnamento secondario, la libera docenza ed i certificati finali di corsi di specializzazione di perfezionamento in sede universitaria ».

VALITUTTI. Il mio sub-emendamento tende a modificare un comma contenente una espressione che ha un suo significato nel pensiero di coloro che l'hanno suggerita, ma che non è facilmente interpretabile. Mi chiedo, onorevole Presidente, che cosa significhi la espressione « titoli a livello universitario ». Desidererei inoltre capire cosa s'intenda per titoli di specializzazione. La frase, a mio avviso, è molto generica.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi pare che il concetto « titoli a livello universitario » sia comprensivo anche del diploma di vigilanza scolastica. È evidente che si tratta sempre di titoli conseguiti dopo l'abilitazione e pertanto essi, anche se non giuridicamente, da un punto di vista di effettiva preparazione didattica hanno valore universitario.

Desidero seguire il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e non mi sento di accettarlo nella dizione manifestata.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si parla di titoli e di specializzazioni, senz'altro si escludono i corsi per differenziazione didattica, di cui parla l'onorevole Valitutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Valitutti.

(Non è approvato).

L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti alla attività didattica e professionale con particolare riguardo per le pubblicazioni di pedagogia, psicologia, sociologia, didattica, amministrazione, legislazione, storia e organizzazione della scuola ».

Gli onorevoli Scionti, Bronzuto, Illuminati e Tedeschi hanno presentato un sub-emendamento al quarto comma dell'articolo 4, proponendo di aggiungere dopo le parole « attività professionale » l'altra: « filosofia ».

SCIONTI. A nostro avviso è necessario introdurre l'elencazione completa delle materie richieste per la stesura delle pubblicazioni, perché altrimenti quella proposta dal nuovo testo escluderebbe tassativamente qualsiasi altra disciplina non prevista.

PRESIDENTE. Ritengo che ogni dubbio potrebbe essere risolto eliminando qualsiasi elencazione. Una soluzione che credo potrebbe incontrare il consenso di tutti i gruppi potrebbe essere quella di far terminare il comma alla parola « professionale », magari inserendo prima di essa le parole « didattica e ».

VALITUTTI. Vorrei proporre un'altra soluzione, cioè formulare il comma come segue: « Le pubblicazioni valutabili sono quelle attinenti alla pedagogia, storia e organizzazione della scuola e le discipline previste dai programmi di studio della scuola elementare ».

Preferirei questa soluzione in quanto credo sia più adatta a facilitare l'interpretazione data dal Sottosegretario. Infatti, la parola « didattica », riferita all'attività, può essere interpretata in vari modi, in un certo senso tutti esatti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo sia da preferire, perché più ampia e comprensiva, la formulazione proposta dal Presidente.

BRONZUTO. Sono anch'io di questo parere e ritiro il sub-emendamento testè illustrato dal collega Scionti.

CAIAZZA. Sono d'accordo.

VALITUTTI. Non mi oppongo, anche se sono piuttosto perplesso.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione la proposta di sostituire il quarto comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale ».

(È approvato).

L'onorevole Bronzuto, unitamente ai deputati Illuminati, Scionti e Tedeschi, ha presentato un sub-emendamento soppressivo del quinto comma.

BRONZUTO. Questa richiesta di soppressione è motivata dal fatto che, mentre da una parte si richiede la qualifica di ottimo per poter essere promosso, dall'altra si ammette implicitamente che tale qualifica possa essere concessa anche se l'interessato ha subito una sanzione disciplinare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non intendo oppormi a questo sub-emendamento, anche se è possibile che una persona cui è stata inflitta una sanzione possa ottenere a distanza di anni la qualifica di « ottimo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma.

(Non è approvato).

Si intende quindi soppresso il quinto comma dell'articolo 4. Al sesto comma dello stesso articolo propongo un emendamento di carattere formale del seguente tenore:

Sostituire le parole: « in conforme parere della » con le altre: « sentito il parere della ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato emendamento.

(È approvato).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

(Punteggi per il concorso per esami e titoli).

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli: di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La Commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 nel nuovo testo. Ne do lettura:

ART. 5.

(Punteggi per il concorso per titoli)

La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività professionale: pedagogia, psicologia, sociologia, didattica, amministrazione, legislazione, storia e organizzazione della scuola.

Il servizio è valutabile in base ai giudizi analitici delle note informative. Ai fini di eventuali detrazioni, viene tenuto conto delle sanzioni formalmente inflitte.

Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

Un sub-emendamento, che propone la soppressione dell'articolo, sottoscritto dall'onorevole Bronzuto, unitamente ai deputati Illuminati, Tedeschi e Scionti, è precluso dalla precedente votazione dell'articolo 4 mentre quello dell'onorevole Valitutti, in tutto simile al sub-emendamento presentato al quarto comma dell'articolo precedente, per coordinamento risulta accolto, unitamente a quello presentato dai deputati Bronzuto, Illuminati, Tedeschi e Scionti, inteso a sopprimere il quarto comma dell'articolo in esame.

L'articolo 5, quindi, risulta così formulato:

ART. 5.

(Punteggi per il concorso per titoli)

La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del nuovo testo. Ne do lettura:

ART. 6.

(Commissione giudicatrice dei concorsi)

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da:

un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una Facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

un ispettore centrale;

un ispettore scolastico.

Non si può fare parte della Commissione per due concorsi consecutivi.

Alla Commissione è aggregato, con funzione di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una Sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del nuovo testo. Ne do lettura:

ART. 7.

(Nomina dei vincitori dei concorsi)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

I vincitori predetti, ai fini della scelta della sede, saranno invitati alternativamente secondo l'ordine delle graduatorie, iniziandosi dal primo iscritto nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

Al fine di seguire il suggerimento formulato dalla I Commissione affari costituzionali, propongo di sopprimere il secondo comma perché di carattere strettamente regolamentare.

Pongo in votazione il sub-emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

(Nomina dei vincitori del concorso)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do, quindi, lettura dell'articolo 8 del nuovo testo.

ART. 8.

(Bandi dei concorsi).

I bandi dei concorsi stabiliscono quant'altro occorra per il loro espletamento.

Per le stesse motivazioni addotte per la soppressione del secondo comma dell'articolo

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

precedente, propongo di sopprimere l'articolo testè citato.

Nessuno chiedendo di parlare, ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Si intende, quindi, soppresso l'articolo 8.

Do lettura degli articoli 9, 10 e 11 del testo unificato avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 9.

(Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

(È approvato).

ART. 10.

(Aumento dell'organico degli ispettori scolastici)

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1968 n. 345 posti;
- b) dal 1° ottobre 1969 n. 365 posti;
- c) dal 1° ottobre 1970 n. 385 posti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 11.

(Disposizioni abrogative)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Il titolo del testo unificato dei disegni di legge n. 3749 e n. 4193-bis testè approvato, risulta essere il seguente:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato dei disegni di legge testè esaminato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività para-scolastiche inerenti all'istruzione primaria » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115-ter).*

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Testo unificato: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici ». « Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » *(3749-4193-bis).*

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione sul disegno di legge n. 4115-ter:

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Caiazza, Calveti, Codignola, Dall'Armel-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1967

lina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Moro Dino, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Rosati, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Hanno preso parte alla votazione sul testo unificato dei disegni di legge n. 3749 e n. 4193-bis:

Bertè, Borghi, Bronzuto, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Magri, Moro Dino, Pitzalis.

Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romano, Rosati, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Sono in congedo:

Buzzi e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO